

L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. (Art. 49)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Publicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(...)

Art. 49 Misure in materia di trasporto aereo ⁽²⁸⁾.

1. La Regione Calabria attribuisce ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle società dalla stessa partecipate (Società aeroporto di S. Anna Spa, Sacal Spa e Sogas Spa) la missione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'*articolo 106, comma 2 del TFUE* (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale.

2. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione Assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive Società di gestione, che deve rispettare le condizioni previste per la compensazione degli oneri di servizio pubblico.

(28) Con *L.R. 18 luglio 2011, n. 25* sono state apportate modificazioni alle disposizioni di cui al presente articolo.

(...)